

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 285

Adottata dal Direttore Generale in data 9 FEB. 2006

Oggetto: nomina a tempo indeterminato in qualità di cappellano titolare assistente religioso del P.O.Centro Traumatologico di Iglesias del sacerdote Silvano Cani.

PREMESSO

che il servizio di assistenza religiosa, negli ospedali e nelle case di cura è fondato sul diritto dei malati all'esercizio della libertà religiosa, garantito dall'art. 19 della Costituzione.

Che l'art. 11 comma primo, dell'accordo di revisione Lateranense tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n.121, assicura che la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

Che il medesimo art. 11 nel secondo comma prevede che "l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità".

Che l'art. 38 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 prevede che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio.

VISTA

la Legge Regionale, Regione Sardegna, 5 aprile 1997, n.13 contenente la disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Aziende sanitarie.

RICHIAMATA

la deliberazione del Direttore Generale n. 2451 del 16-12-1999 con la quale, ai sensi degli art. 1,4 e 5 della citata L.R. 13/97, si approva la convenzione tra l'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia e L'ordinario Diocesano di Iglesias per l'assistenza religiosa presso le strutture di ricovero dell'Azienda.

PRESO ATTO

che con lettera del 25 1 2006 il cancelliere della Curia Vescovile di Iglesias ha comunicato che con decreto del Vescovo di Iglesias del 01.01. 2006 è stato nominato Cappellano del presidio ospedaliero Centro Traumatologico il Sacerdote Silvano Cani.

ATTESO CHE

ai sensi dell'art. 7 della richiamata L.R. 13/97 l'assistenza religiosa può essere assicurata da unità di personale incaricato in regime di convenzione nei seguenti casi: quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per un numero di posti letto inferiore a 200; per accordo tra il direttore generale e la competente autorità religiosa; quando l'assistente religioso abbia superato, all'atto della nomina, il cinquantacinquesimo anno di età; quando l'assistente religioso già assunto intenda continuare, con il consenso della competente autorità religiosa, lo svolgimento del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

PRESO ATTO

che ai sensi del richiamato art. 7 L.R. 13/97 si deve provvedere alla nomina del Cappellano Sacerdote Silvano Cani, in forza della convenzione ratificata con atto 2451/99.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di prendere atto del decreto del Vescovo di Iglesias del 01 gennaio 2006 di nomina del Sacerdote Silvano Cani Cappellano dell'ospedale Centro Traumatologico di Iglesias.
- di incaricare a tempo indeterminato il Sacerdote Silvano Cani Cappellano titolare assistente religioso del presidio ospedaliero Centro Traumatologico di Iglesias, in forza della convenzione ratificata con atto 2451/99
- di corrispondere all'assistente religioso il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità, categoria D, nonché dal secondo comma dell'articolo 5 della convenzione allegata al presente atto.

DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____

RESP.AA.GG. _____

aa.gg



DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 285 del 9 FEB. 2006

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 14 FEB. 2006 al 28 FEB. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.


destinatari:

Servizio affari generali

Servizio personale

Servizio direzione ospedaliera PP.OO Iglesias





TARCISIO PILLOLLA

VESCOVO DI IGLESIAS

**AL MOLTO REVERENDO SACERDOTE
DON SILVANO CANI
GRAZIA E PACE NEL SIGNORE GESU' CRISTO**

Poiché è vacante l'ufficio di servizio pastorale sanitario nel Centro traumatologico in Iglesias, col presente Decreto nomino te

sac. SILVANO CANI

CAPPELLANO DEL CENTRO TRAUMATOLOGICO IN IGLESIAS

Inizierai il servizio pastorale il 01.02.2006

A beneplacito del vescovo.

Iglesias, 01.01.2006 Solennità della Santa Madre di Dio

(Carlo Cani, cancelliere)



(+Tarcisio PILLOLLA, Vescovo)

CURIA VESCOVILE
IGLESIAS

Spett.le ASL n° 7

CARBONIA

Oggetto: Trasmissione nomina cappellano Centro Traumatologico in Iglesias.

Si comunica che il data 01.01 u.s. Mons. Vescovo ha nominato cappellano del Centro traumatologico in Iglesias il rev.do sac.Silvano Cani, il quale inizierà il servizio il 01.02.p.v.

Si allega il decreto di nomina per gli adempimenti di rito.

Deferenti ossequi,

25.01.2006




(sac. Carlo Cani cancelliere)

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA**

Il Direttore Generale dell'Azienda 7 Carbonia e l'ordinario Diocesano di Iglesias stipula la seguente intesa, ai sensi degli artt. 1.4 e 5 della L.R. n°13 del 15 04 1997, che costituisce parte integrante di detta intesa.

Art.1

Il Servizio di assistenza religiosa dell'ASL n°7 di Carbonia viene assicurato da n°4 (quattro) assistenti religiosi suddivisi nel modo seguente:
Presidio Ospedaliero Sirai Carbonia
Polo Ospedaliero costituito dai Presidi S.Barbara C.T.O. e F.lli Crobu.

Art.2

Gli assistenti religiosi vengono nominati con deliberazione del Direttore Generale su designazione di S.E. Mons. Tarcisio Pillolla Ordinario Diocesano di Iglesias, che potrà in qualsiasi momento e senza motivazione sostituirli dandone comunicazione scritta all'Amministrazione dell'Azienda.

La sostituzione degli assistenti religiosi sono di esclusiva competenza dell'Ordinario Diocesano di Iglesias il quale si impegna a proporre, per lo specifico servizio da svolgere, operatori che abbiano spiccate attitudini per tale ministero pastorale.

Art.3

Per l'esercizio delle proprie funzioni gli assistenti religiosi dipendono esclusivamente dalla competente autorità religiosa, che provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti nel rispetto delle intese previste dall'art.3 della L.R. 13/97.


Per tutte le altre attività e di implicazioni estranee alla sfera religiosa - pastorale gli assistenti religiosi dipendono dall'Amministrazione dell'ASL.7, della quale sono tenuti a rispettare le norme regolamentari, compatibilmente alla peculiarità del loro servizio.

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio degli assistenti religiosi in rapporto con il loro ministero, l'Amministrazione renderà edotto l'interessato, ed in caso di recidiva, riferirà all'Ordinario Diocesano, per gli eventuali provvedimenti.

L'Amministrazione si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi decisione che riguarda il servizio religioso oggetto di questa intesa al succitato Ordinario Diocesano.

Art.4

L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa nei singoli presidi sarà concordata dagli assistenti religiosi con i dirigenti sanitari, i quali si uniformeranno alle direttive tecnico - organizzative emanate dal Direttore Generale per il migliore collegamento tra i vari servizi.



Art.5

Agli assistenti religiosi assunti in ruolo si applica la vigente normativa statale regionale in materia di rapporto di impiego.

Agli assistenti religiosi in rapporto di convenzione è assicurato lo stipendio degli assistenti di ruolo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse continuative, nonché della tredicesima mensilità, calcolata secondo gli stessi criteri.

Art.6

Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato in modo continuativo, l'orario di lavoro verrà autocertificato dall'assistente religioso, il quale alla fine di ciascun mese provvederà a consegnare al Dirigente Sanitario del Presidio la relativa documentazione.

Nel Presidio Ospedaliero in cui un solo religioso, sia in ruolo che in rapporto di convenzione, in caso di assenza dello stesso per i motivi previsti dall'art.9, comma 2 , si provvederà alla sostituzione con altro assistente religioso compreso in un elenco nominativo previamente comunicato all'Amministrazione della ASL dalla autorità religiosa competente.

Ai fini della corresponsione del compenso dovuto al sostituto, l'ordinario diocesano comunicherà tempestivamente al servizio personale dell'Azienda il nominativo del sostituto scelto rigorosamente nell'elenco suddetto il motivo e periodo dell'assenza.

Il sostituto usufruirà dello stesso compenso previsto per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione in proporzione ai giorni effettivo servizio prestato .

Art.7

Al servizio di assistenza religiosa viene assicurato:

- a) l'uso di una cappella e della sacrestia con i relativi arredi, attrezzature e accessori e di una sala riunioni, in uso non esclusivo, per le esigenze pastorali, secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri e gli assistenti religiosi.
- b) Locali di alloggio, già in uso nei diversi presidi ospedalieri con un locale ad uso ufficio, accessibile comodamente dall'utenza e dotato delle attrezzature necessarie per il buon funzionamento del servizio anche per i problemi amministrativi.
- c) L'accesso al vitto gratuito nella sede ospedaliera.

Gli assistenti religiosi utilizzeranno il fotocopiatore situato presso la direzione sanitaria del presidio.

Sono a carico dell'Azienda le spese relative al consumo della luce elettrica acqua , riscaldamento, telefono e pulizia dell'alloggio.

La disponibilità dei locali e l'alloggio posti a carico dell'ASL ed il vitto gratuito assorbono in modo totale qualunque emolumento aggiuntivo alla



retribuzione, derivante da reperibilità dell'assistente religiosa o da prestazioni fuori dal normale orario di servizio.

L'Azienda assume a proprio carico le spese di culto (ostie, vino, candele, foglietti, e libri per la sacra liturgia)

Poiché detti sussidi devono rispondere a specifici requisiti, sarà cura degli assistenti religiosi inoltrare le richieste, corredate dell'elenco di almeno tre ditte specializzate presso le quali i competenti servizi dell'ASL dovranno rivolgersi per gli acquisti, ad eccezione del caso che in loco esista un unico fornitore.


Gli assistenti religiosi sono consegnatari e responsabili dei beni immobili e mobili di cui dispongono sia per uso personale che per la finalità del servizio religioso.

Gli assistenti religiosi avranno accesso in Ospedale con l'auto in qualsiasi momento.

La Direzione del Presidio Ospedaliero provvederà ad assicurare in modo continuativo la pulizia dei locali.

Agli assistenti religiosi è affidato l'impegno di segnalare alla Direzione Sanitaria l'eventuale presenza di pazienti di altro culto che abbiano bisogno di mettersi in contatto con i relativi ministri

Il Direttore Generale
Dr. Mario Raimondi



L'Ordinario Diocesano
S.E. Mons. Tarcisio Pillola

+ *Tarcisio Pillola*

